

**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGRAMMAZIONE
PER L'AVVIO DI UN PERCORSO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE
DI UN CENTRO PER LA VITA INDIPENDENTE (CVI)
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE CREMONESE**

Premesso che:

- Azienda Sociale Cremonese (*in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente"*) è l'Ente strumentale dei comuni associati dell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese¹ ed esercita le funzioni amministrative in materia di Servizi sociali e sociosanitari su delega dei comuni associati medesimi;
- il comma 1, articolo 4 dello Statuto definisce che la costituzione di Azienda Sociale Cremonese "*è finalizzata ad assumere in materia di governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito educativo, sociale e socio-sanitario attribuite ai Comuni*";
- il comma 1, articolo 1 del medesimo Statuto evidenzia che Azienda Sociale Cremonese è l'Ente strumentale dei citati Comuni, che "*mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'Ambito distrettuale cremonese, attraverso lo strumento dell'accordo di programma e del Piano di Zona*";
- l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale cremonese ha approvato il Piano di Zona per il triennio 2021-2023 e il relativo Accordo di Programma nel quale viene stabilito che l'Ente capofila è il Comune di Cremona e che Azienda Sociale Cremonese svolge un ruolo strumentale di gestione delle risorse destinate all'Ambito, a fronte degli indirizzi dell'Assemblea e del Comitato Ristretto;
- i rapporti economici e giuridici tra Azienda Sociale Cremonese e i propri comuni soci sono regolati da appositi singoli contratti di servizio che disciplinano i servizi e gli interventi affidati.
- Azienda Sociale Cremonese, di concerto con il Comune di Cremona (quale Ente capofila del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese) e con l'Ufficio di Piano di Ambito, un'azione di regolazione del sistema dei servizi alla persona, in nome e per conto dei comuni;
- il Direttore Generale è l'organo preposto alla gestione dell'attività di Azienda Sociale Cremonese, secondo l'Art. 24, comma 1 dello Statuto, e sovrintende all'organizzazione e alla gestione della medesima.

Visto:

- L. 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali";
- L. 227/2021 "Delega in materia di disabilità";
- D.lgs. 62/2024 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e l'attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
- Legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";

¹ I 48 Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese: Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelperverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de Cortesi con Cignone, Corte de Frati, Crotta d'Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmì, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torre de Picenardi, Vescovato, Volongo.

- Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
 - gli articoli 1 e 2 che individuano, tra i principi di governo della rete, quello della libertà di scelta, della personalizzazione delle prestazioni ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona e della promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà;
 - gli articoli 11, comma 1, lettera w) e 13, comma 1, lettera b) relativi a sperimentazioni di unità d’offerta innovative e nuovi modelli gestionali nell’ambito della rete sociale;
- Legge Regionale. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- Legge Regionale. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”;
- Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;
- Legge Regionale n. 25 del 6 dicembre 2022 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale”;
- DGR 984 del 25/09/2023 “L.R. 25/2022 Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità” - prime disposizioni attuative;
- Decreto n. 8843 del 11/06/2024 “Indicazioni operative riguardanti i centri per la vita indipendente” in attuazione della DGR 984/2023.

Rilevato che:

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative.

Valutato che:

- la Legge Regionale n. 25 del 6 dicembre 2022 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale” definisce le politiche e le azioni per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente, mettendo tutte le persone con disabilità in condizione di poter scegliere di vivere la propria vita, prendere le decisioni, scegliere dove, come e con chi vivere;
- Regione Lombardia, all’art. 9 della L.R. n. 25/2022 ha istituito i Centri per la vita indipendente quali *“servizi dei comuni inseriti funzionalmente negli ambiti territoriali dei piani di zona”* che, in raccordo con il distretto e la rete distrettuale, *“svolgono altresì attività di tipo informativo e di promozione culturale sulle tematiche inerenti alla condizione di disabilità, nonché di affiancamento alla persona con disabilità nell’implementazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”*;
- Regione Lombardia, nel medesimo art. della L.R. n. 25/2022., ha stabilito di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione delle modalità di gestione e di funzionamento dei Centri per la vita indipendente da attivare, di norma, nel territorio dell’ambito sociale responsabile della programmazione locale dei piani di zona, specificando tuttavia che è necessario avvalersi *“degli strumenti di co-progettazione e di co-programmazione previsti all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), (...) coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità”*.

Valutato altresì:

- le Linee Operative per Il funzionamento e la gestione dei Centri per la vita indipendente, quali All. 1 della DGR XII/984/2023 “L.R N. 25/2022 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità” – Prime disposizioni attuative”;
- il Decreto regionale n. 7426 del 15.05.2024 di approvazione dell’elenco dei n. 31 Ambiti individuati e ammessi a finanziamento dalle Agenzie Tutela della Salute (ATS) per realizzare interventi in materia di vita indipendente ed inclusione delle persone con disabilità - PROVI 2022. (D.G.R. N. XII/7751/22);
- il Decreto regionale n. 8843 del 11.06.2024 che ridefinisce le Linee Operative per Il funzionamento e la gestione dei Centri per la vita indipendente (DGR XII/984/2023) e contestualmente stabilisce che le ATS procederanno con apposita manifestazione di interesse alla individuazione dei CVI da attivare sul proprio territorio sulla base delle risorse assegnate e del numero degli Ambiti territoriali aderenti al PRO.VI entro e non oltre il 31 ottobre 2024.

Tenuto conto che:

- ATS Val Padana ha indetto un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione dei Centri per la Vita indipendente (CVI) da attivare sul territorio di ATS (Deliberazione ATS n. 342 del 31/07/2024) al quale possono aderire gli Ambiti/Gestioni Associate in qualità di enti capofila e, prioritariamente, l’Ambito/Gestione Associata aderenti al Pro.VI, presentando una progettualità entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/09/2024 che può vedere il coinvolgimento di altri Ambiti anche non aderenti al Pro.VI, delle ASST, di eventuali Agenzie/CVI già formalizzati e di Associazioni delle persone con disabilità (prioritariamente) attive sul territorio ed Enti del Terzo Settore attraverso un processo partecipativo territoriale;
- i Centri per la vita indipendente dovranno essere costituiti attraverso un accordo di rete (protocollo operativo) fra i soggetti proponenti (Ambiti Territoriali, Associazioni rappresentative, Enti del Terzo Settore, ASST) da sottoscrivere entro un mese dalla comunicazione di approvazione del progetto e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2024;
- ai sensi della DGR 984/2023, il finanziamento copre due annualità di funzionamento dei Centri per la vita indipendente, ai quali saranno riconosciuti € 30.000,00/annui. I partner di progetto dovranno garantire un co-finanziamento di almeno il 10% per la copertura del costo complessivo (di cui sino ad un max del 5% come valorizzazione delle competenze messe a disposizione del progetto dall’Ente del Terzo Settore).

Richiamato:

- l’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento;
- in particolare, l’art. 55, secondo comma, prevede che *“la co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”*, mentre al terzo comma del medesimo articolo specifica che *“la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...)”*;
- inoltre, il primo comma dell’art. 55 CTS a mente del quale *“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le*

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona".

Rilevato, ancora, che:

- Azienda Sociale Cremonese, fermo restando gli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente, ha inteso attivare un percorso istruttorio partecipato e condiviso, utile per l'assunzione delle proprie determinazioni;
- la co-programmazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, rappresenta l'istituto che meglio consente di realizzare le finalità pubbliche in precedenza evocate, anche in termini di efficacia ed attualità;
- in particolare, si tratta di un procedimento istruttorio, finalizzato all'individuazione dei bisogni, nonché dei possibili percorsi attuativi, compresa la qualificazione della spesa, a carico del bilancio pubblico, per effetto della eventuale e possibile compartecipazione degli stakeholder nell'ambito dell'eventuale e distinto procedimento di realizzazione degli interventi.

Precisato che:

- a tale ultimo proposito, Azienda Sociale Cremonese, anche in ragione di quanto precede, intende avviare il procedimento di co-programmazione, riservando ad altro eventuale atto l'assunzione delle determinazioni conseguenti, in ordine agli interventi e/o alle progettualità da attivare con successiva e separata procedura ad evidenza pubblica;
- l'istituto della co-programmazione è previsto dall'art. 55 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso dagli enti del Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), di cui all'art. 4 CTS;
- questo ente ritiene, anche in ragione della specifica finalità istruttoria dell'istituto, che appare funzionale alla cura degli interessi pubblici dell'ente consentire anche a soggetti diversi dagli ETS di fornire il proprio contributo di conoscenza e di proposta.

Considerato, da ultimo, che:

- gli atti della presente procedura di co-programmazione, indetta con Determinazione n. 80/2024 (Prot. n. 6647) sono stati elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:
 - alla predeterminazione dell'oggetto, delle finalità e dei requisiti di partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica;
 - al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
 - al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento
 - alla permanenza in capo all'Amministrazione procedente delle scelte conseguenti all'attività istruttoria svolta;
 - infine, al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente.

Dato atto che:

- ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica in oggetto non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore".

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO

Art. 1 - PREMESSE

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.
2. Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "Definizioni":
 - Amministrazione procedente (AP): Azienda Sociale Cremonese a.s.c., ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-programmazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;
 - co-programmazione: il procedimento istruttorio realizzato ad esito del procedimento ad evidenza pubblica indetto con il presente Avviso, ai sensi dell'art. 55 del CTS;
 - CTS: Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
 - domanda di partecipazione: l'istanza degli interessati per poter partecipare alla procedura di co-programmazione;
 - Enti del Terzo Settore (ETS): i soggetti indicati nell'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;
 - altri enti: gli altri soggetti, anche singoli, diversi dagli Enti di Terzo Settore (ETS), che partecipano alla co-programmazione, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso;
 - Relazione motivata: il documento, allegato alla determina che conclude il procedimento, nel quale si ricostruiscono gli esiti dell'attività di co-programmazione;

- Responsabile del procedimento: il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- Tavolo di co-programmazione CVI: sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-programmazione del Centro per la vita indipendente da attivare nel territorio dell'Ambito Sociale Territoriale Cremonese e, più in generale, delle azioni di promozione e sostegno del diritto all'autonomia e alla vita indipendente per le persone in condizione di disabilità residenti;
- Avviso di manifestazione di interesse di ATS Val Padana: procedura di Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dei Centri per la Vita indipendente (CVI) da attivare sul territorio di ATS (Deliberazione ATS n. 342 del 31/07/2024) al quale possono aderire gli Ambiti/Gestioni Associate in qualità di enti capofila e, prioritariamente, l'Ambito/Gestione Associata aderenti al Pro.VI, presentando una progettualità entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/09/2024.

ART. 2 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

1. L'Amministrazione procedente intende avviare un Tavolo di co-programmazione per la promozione dell'effettivo riconoscimento del diritto all'autonomia e alla vita indipendente per le persone in condizione di disabilità nel territorio cremonese e per la sperimentazione di un Centro per la vita indipendente (*d'ora in avanti "CVI"*) da attivare nel territorio dell'Ambito Sociale Territoriale Cremonese, secondo quanto previsto dalla L. r. n. 25/2022 e nel rispetto delle Linee Operative per Il funzionamento e la gestione dei Centri per la vita indipendente approvate con DGR XII/984/2023 e rideterminate con Decreto regionale n. 8843 del 11.06.2024, che costituiscono parte integrante del presente Avviso (ALL. A).
2. Il presente Avviso ha ad oggetto specifico i criteri, le modalità, gli strumenti e le tempistiche di coinvolgimento di Enti del Terzo Settore (ETS), come definiti dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/17), disponibili a partecipare ai lavori del Tavolo di co-programmazione purché in possesso dei requisiti indicati all'Art. 6 del presente Avviso.
3. Il Tavolo di co-programmazione, in collaborazione con ASST Cremona e con ATS Val Padana, svolgerà i lavori in due fasi temporali distinte e per raggiungere i seguenti obiettivi:
 - *nella prima fase:*
 - condividere una analisi dei bisogni e possibili strategie per promuovere l'effettivo riconoscimento del diritto all'autonomia e alla vita indipendente per le persone in condizione di disabilità nel territorio cremonese;
 - progettare un modello di CVI da sperimentare nel territorio cremonese anche con il concorso di finanziamenti regionali mediante la partecipazione all'Avviso di manifestazione di interesse promossa da ATS Val Padana (Deliberazione ATS n. 342 del 31/07/2024), che costituisce parte integrante del presente Avviso (ALL. B);
 - *nella seconda fase:*
 - svolgere una funzione di governance della fase di start up sperimentale del CVI della durata di almeno 24 mesi, concordando strumenti, modalità e tempistiche per una valutazione dell'efficacia e della sostenibilità nel tempo della sperimentazione;
 - condividere strategie di implementazione del CVI nel territorio cremonese alla luce delle valutazioni in itinere e, più in generale, di sviluppo di progetti di inclusione sociale nel territorio, valorizzando le esperienze già in atto e proponendo nuove sperimentazioni;

- promuovere politiche ed interventi integrati all'interno dei processi di costruzione del nuovo Piano di Zona sui temi dell'autonomia e della vita indipendente per le persone in condizione di disabilità, secondo la modalità che verranno concordate tra le parti ed in relazione alla pianificazione dei percorsi partecipativi distrettuali per le politiche di welfare locale.

ART. 3 - IL CENTRO DI VITA INDIPENDENTE

1. Il CVI da attivare nel territorio cremonese, oltre che alle specificità territoriali, dovrà tenere conto delle finalità, obiettivi e modalità gestionali ed organizzative previste dalla normativa regionale in materia, in particolare
2. In sintesi, ogni CVI deve possedere le seguenti caratteristiche:
 - è inteso come servizio integrato a titolarità plurale fra Ente pubblico ed Enti di terzo settore;
 - deve essere costituito attraverso un accordo di rete (protocollo operativo) fra Ambiti Territoriali, Associazioni rappresentative, Enti del Terzo Settore;
 - deve individuare un responsabile/coordinatore di un'équipe multiprofessionale dedicata e composta, normalmente, da almeno 3 operatori due dei quali con formazione socio-psico-pedagogica con esperienza e competenza specifica; inoltre deve essere prevista la figura del consulente alla pari (persona con disabilità) in grado di contribuire anche sulla base della propria esperienza diretta;
 - deve prevedere modalità integrate di lavoro e in rete tra operatori dell'Ente pubblico (Ambito/Comuni a seconda del sistema di governance locale) e delle associazioni/ETS, garantendo l'individuazione di una équipe stabile di lavoro;
 - deve avere una propria sede fisica, pienamente accessibile e adeguata allo svolgimento delle sue funzioni, e disporre di un sito web e/o spazi sui social, pienamente accessibile, ubicata, laddove possibile, presso le Case di Comunità delle ASST, che rappresentano il luogo privilegiato per l'integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale.
3. Le attività di ogni CVI devono essere orientate su più livelli:
 - al singolo cittadino attraverso azioni di affiancamento alla persona nell'implementazione del progetto di vita mediante l'accompagnamento alla valutazione multidimensionale e alla presa in carico integrata per la definizione di un progetto educativo e di sostegno coerente e a sostegno degli obiettivi di vita indipendente;
 - alla comunità territoriale attraverso attività di sensibilizzazione, supporto e di attivazione della comunità, in base alle esigenze e peculiarità territoriali quali ad esempio:
 - proposte di carattere informativo e di promozione culturale sulle tematiche inerenti alla condizione di disabilità;
 - proposte di carattere informativo e formativo rivolte a familiari e operatori territoriali:
 - ✓ orientamento alle opportunità abitative e alle forme diverse di sostegno all'abitare;
 - ✓ informazioni sull'accessibilità di spazi e luoghi di interesse per la persona con disabilità;
 - ✓ promozione di gruppi di auto mutuo aiuto.
4. Ogni CVI attiva accordi e collaborazioni, nel quadro del Piano di Zona, fin dalle prime fasi di avvio con:
 - i Servizi Sociali comunali, altri servizi comunali che favoriscano il coinvolgimento di tutte le realtà territoriali interessate allo sviluppo di progetti di inclusione sociale (scuole, enti gestori delle Unità di offerta, servizi di mediazione lavoro);

- i servizi territoriali dell'ASST (es. Casa della Comunità, CPS, UONPIA, Servizi Disabilità Adulta) in particolare in presenza di bisogni sociosanitari;
- altre realtà istituzionali (es. Province, Università) e della società civile (es. associazioni, società sportive, parrocchie).

ART. 4 – IL TAVOLO DI CO-PROGRAMMAZIONE

1. Al Tavolo di co-programmazione partecipano di diritto gli ETS cui all'Art. 6, purché in possesso dei requisiti di cui all'Art. 7 e la cui domanda di partecipazione sia risultata idonea a seguito di istruttoria di cui all'Art. 8 del presente Avviso.
2. Al Tavolo di co-programmazione potranno partecipare anche enti non profit non rientranti nella disciplina del Codice del Terzo Settore (formazioni sociali come enti di categoria e rappresentanza, sindacati, associazioni sportive e dilettantistiche ecc...), enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, Fondazioni di comunità presenti sul territorio, corpi sociali intermedi, aziende private, cittadini, gruppi informali ecc., su invito da parte dell'Amministrazione precedente e di comune accordo con i partecipanti di diritto.
3. Il Tavolo di co-programmazione, nella prima fase di lavoro, si pone l'obiettivo di definire un progetto di avvio di un CVI sperimentale nel territorio cremonese: il progetto dovrà seguire le indicazioni regionali e dovrà essere conforme a quanto espressamente previsto dall'Avviso di manifestazione di interesse promossa da ATS Val Padana, con particolare riferimento all'individuazione di una équipe stabile di lavoro, compresa la figura del consulente alla pari (persona in condizione di disabilità) in grado di contribuire anche sulla base della propria esperienza diretta, secondo le tempistiche indicate all'Art. 5 del presente Avviso e con le modalità di lavoro che verranno concordate tra le parti nel primo incontro del Tavolo di co-programmazione.
4. Il Tavolo di co-programmazione è presieduto e coordinato dal RUP o da un suo delegato appositamente nominato a tale scopo. Le funzioni di convocazione, di segreteria e di verbalizzazione delle sedute sono svolte da operatori dell'Amministrazione precedente.
5. Per ogni partecipante potrà formulare il proprio contributo un solo rappresentante: eventuali accompagnatori sono ammessi, ma senza possibilità di formalizzare il relativo contributo e ciò al fine di garantire la semplificazione del procedimento medesimo.
6. In relazione alle attività di co-programmazione, l'Amministrazione precedente non ha previsto il riconoscimento di risorse in favore dei partecipanti al Tavolo.
7. L'Amministrazione precedente, in relazione all'oggetto ed alle finalità della procedura di cui al presente Avviso, metterà a disposizione dei soggetti interessati la cui domanda di partecipazione sia stata ritenuta formalmente ammessa, la documentazione e le informazioni ritenute utili.

ART. 5 - DURATA DELLA CO-PROGRAMMAZIONE

1. La co-programmazione oggetto della presente procedura avrà una durata in relazione alle due fasi di lavoro del Tavolo di co-progettazione di cui all'Art 2 del presente Avviso.
2. La prima fase di co-programmazione, stante la complessità del tema ed alla luce delle tempistiche per accedere ai finanziamenti regionali, dovrà concludersi entro e non oltre il 23 settembre 2024 con la condivisione di un progetto di attivazione e gestione del CVI da sperimentare nel territorio cremonese.
3. Si prevede la realizzazione di un massimo di tre incontri, secondo il seguente calendario:

- MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024 ore 15.30 – 17.30;
- LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2024 ore 15.30 – 17.30;
- MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2024 ore 15.30 – 17.30.

Gli incontri si terranno presso gli Uffici di Azienda Sociale Cremonese (Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/A).

4. Le date e gli orari del calendario potranno subire variazioni e verranno comunicate in maniera definitiva via e-mail dal RUP successivamente alla conclusione della fase istruttoria della procedura di valutazione delle domande di partecipazione alla presente procedura.
5. Il RUP, dopo lo svolgimento delle sessioni di lavoro, dichiara concluse le operazioni di co-programmazione, acquisendo agli atti tutti i contributi pervenuti ed elaborando la propria relazione motivata in ordine agli esiti dell'attività istruttoria di co-programmazione ed alle attività e/o interventi utili per l'assunzione delle determinazioni conseguenti, al fine di formalizzare una progettualità da presentare a valere sull'Avviso di manifestazione di interesse di ATS Val Padana, secondo i criteri e la modulistica definiti dalla medesima procedura di manifestazione di interesse, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/09/2024.
6. Il Tavolo di co-programmazione valuterà gli esiti della procedura di manifestazione di interesse di ATS Val Padana e, in caso di mancato o parziale finanziamento del CVI, provvederà al reperimento delle risorse economiche necessarie a garantirne l'operatività al 31 ottobre 2024, nelle forme, modalità e tempistiche che verranno condivise.
7. Entro e non oltre 31 ottobre 2024, verrà sottoscritto un accordo di rete (protocollo d'intesa), nel quale verranno declinate le modalità di collaborazione, funzioni e ruoli, interventi, modalità di realizzazione, tempistiche e risorse professionali ed economiche.
8. L'accordo di rete ha validità dalla data di sottoscrizione tra le parti e sino al 31 dicembre 2026, al fine di garantire la governance della fase di start up sperimentale del CVI nel territorio cremonese.

ART. 6 - SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA CO-PROGRAMMAZIONE

1. Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica Enti del Terzo Settore (ETS) in forma singola, operanti nel territorio dell'Ambito Sociale Territoriale Cremonese e con esperienze nell'ambito della disabilità adulta (in particolare, sul tema della vita indipendente).
2. Per Enti del Terzo Settore si intendono gli organismi come definiti dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/17), iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o ai relativi Albi nazionali/regionali: *“sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*.
3. I soggetti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo devono dichiarare di possedere, all'atto della presentazione della domanda, i requisiti meglio indicati nell'Art. 7 del presente Avviso.

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA CO-PROGRAMMAZIONE

1. I soggetti ammissibili alla procedura di co-programmazione devono possedere, all'atto della presentazione della domanda, una serie di requisiti specifici.
2. Tali requisiti sono stati elaborati, da un lato tenendo conto dell'esigenza di tutela dell'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, correlato con l'indetta procedura, dall'altro, di garantire comunque il rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza:
 - 7.1– requisiti di onorabilità e di moralità
 - 7.1.A - insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura ed in quanto compatibile.
 - 7.1.B - non versare – nei confronti dell'Amministrazione procedente – in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.
 - 7.2– requisiti di idoneità professionale (Per Enti del Terzo Settore)

Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., iscritti negli appositi registri, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche solo "RUNTS"), istituito dal medesimo Codice e fermo restando il regime transitorio di cui all'art. 101 del CTS;
 - 7.3– requisiti di esperienza specifica o di interesse qualificato

tutti i partecipanti alla procedura dovranno essere in possesso di un'esperienza o comunque di un interesse qualificato rispetto ai temi oggetto della procedura, in quanto idonea a poter apportare un contributo di conoscenza proattivo e qualificato.

L'esperienza specifica dovrà essere desunta dallo Statuto, ove esistente, da altri atti in possesso dei soggetti interessati e, comunque, oggetto di autodichiarazione resa dal legale rappresentante p.t. del soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.

Lo stesso vale con riferimento al requisito dell'interesse qualificato, che gli ETS dovranno auto dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.
3. La mancanza di uno o più requisiti comporta causa di esclusione e pertanto la non accoglibilità della domanda di partecipazione.

ART. 8 - PROCEDURA SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Gli interessati dovranno - a pena di esclusione - presentare la Domanda di partecipazione, redatta sulla base dei modelli predisposti dall'Amministrazione Procedente, allegate al presente Avviso (Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla procedura di CO-PROGRAMMAZIONE per Enti del Terzo Settore).
2. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente recapito: aziendasocialecr@pec.it;
 - consegnata a mano presso la Segreteria di Azienda Sociale Cremonese (Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/A).
3. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno LUNEDÌ 09 SETTEMBRE 2024**. Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: "PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI CO-PROGRAMMAZIONE CVI". Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC, e l'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

4. Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.
5. Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il RUP, con apposito Atto Dirigenziale, verificherà la regolarità delle domande presentate e le relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati. L'elenco degli enti/soggetti ammessi sarà pubblicato sul sito dell'Amministrazione Procedente (www.aziendasocialecr.it) nella sezione Amministrazione Trasparente.
6. Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate, il RUP procederà nel modo che segue:
 - a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
 - b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto della domanda;
 - c) comunicherà il calendario definitivo con le date e gli orari delle sessioni di lavoro della prima fase di co-programmazione.

ART. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

1. Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

ART. 10 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Gli ETS partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.
2. Le comunicazioni avverranno esclusivamente mediante invio di mail all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI

1. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Graziano Pirotta, Direttore Generale di Azienda Sociale Cremonese.
2. Gli Enti/soggetti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP all'indirizzo direttore@aziendasocialecr.it entro e non oltre il 2° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l'Azienda, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

2. I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
3. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l'Azienda Sociale Cremonese con sede in Cremona (CR), via Sant'Antonio del Fuoco 9/A.
4. Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR per l'Azienda Sociale Cremonese è il Direttore Generale, Dr. Graziano Pirotta.
5. Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR per l'Azienda Sociale Cremonese è SISTEMA SUSIO s.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI), e-mail: dpo@aziendasocialecr.it

ART. 14 - PUBBLICAZIONE

1. Il presente atto viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Amministrazione precedente.

Allegati:

- ALL. A - "Linee Operative per Il funzionamento e la gestione dei Centri per la vita indipendente" - All. 1 del Decreto n. 8843 del 11/06/2024 "Indicazioni operative riguardanti i centri per la vita indipendente in attuazione della DGR 984/2023";
- ALL. B - Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dei Centri per la Vita indipendente (CVI) da attivare sul territorio di ATS (Deliberazione ATS n. 342 del 31/07/2024);
- ALL. 1 - Domanda di partecipazione alla procedura di CO-PROGRAMMAZIONE per Enti del Terzo Settore.